



COMUNE DI GALLIPOLI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 97 del 20/3/2008

INDICE

Art. 1	Ambito e scopo del Regolamento
Art. 2	Soggetto attivo
Art. 3	Soggetti passivi
Art. 4	Criteri di calcolo dell'addizionale
Art. 5	Variazione dell'aliquota
Art. 6	Norme finali

Art. 1
Ambito e scopo del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.L.vo 28.9.1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.).

Art. 2
Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Gallipoli, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3
Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Gallipoli, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5
Variazione dell'aliquota

L'aliquota è fissata per l'anno 2008 nella misura di 0,60 punti percentuali.
Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
La deliberazione di cui al comma precedente ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

Art. 6
Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Il presente Regolamento ha efficacia, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dal **1° gennaio 2008**.